

Tabella riassuntiva dell'iter seguito nel valutare e votare le Osservazioni:

Viene data lettura della Ditta che ha mosso l'osservazione e dei rilievi e precisazioni dalla stessa inoltrata	Pederobba Prot. n.	Viene data lettura della controdeduzione motivata formulata dallo studio incaricato alla redazione	Viene posta in votazione la proposta dell'Amministrazione in merito all'osservazione Con voti così espressi: presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	Parere del Consiglio Comunale: L'osservazione viene: respinta accolta accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni
Illiad Italia spa	1764 14.02.2022	Vedi n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Inwit spa	2023 18.02.2022	Vedi dal n.11 al n.14 e n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Eolo spa	2136 21.02.2022 e 18.03.2022	Vedi n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Wind3 spa	2280 23.02.2022 e 11.03.2022	Vedi n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Tim spa	2282 23.02.2022	Vedi dal n.1 al n.10 e n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Linkem spa	2283 23.02.2022	Vedi dal n.15 al n.18 e n.19	presenti____ favorevoli____ contrari____ astenuti____	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione

**CONTRODEDUZIONI MOTIVATE  
FORMULATE DALLO STUDIO INCARICATO ALLA REDAZIONE:**

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **TIM S.p.A.**, si espone quanto segue.

- 1)** Per tutto quanto attiene alle osservazioni mosse agli artt. 2, co. 3, lett. B), e 6, co. 10, ed in particolare al vincolo posto alle distanze minime dai siti c.d. "sensibili", e che si attesta in 75 metri, queste debbono essere rigettate per i motivi che seguono. Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: "*I comuni possono adottare un regolamento **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico**, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione **in AREE generalizzate del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".*
- Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e "generalizzate".

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per "area", e non per sito, come invece sostenuto dal Gestore, purché esse non siano generalizzate ed estese.

Nel caso di specie, a contrario, dette aree sono certe, limitate, circoscritte e prevedibili, nonché tali da "**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**" mediante la presente pianificazione, e "**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO**" e, appunto, **non generalizzato**.

Rientra pertanto tra le competenze dell'ente locale quella di tutelare siti *sensibili* – a ragione tecnico-scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio e garanzia dell'ordine pubblico. L'attribuzione del carattere di sensibilità del sito viene, peraltro, è funzione demandata alla scelta discrezionale dell'ente la quale, attenta a non essere abusiva, viene a definire luoghi di particolare pregio, destinazione o funzione, sicché ogni altro interesse deve ritenersi soccombente **a condizione che siano suggeriti siti alternativi egualmente validi in termini di offerta di copertura; condizione che questa Amministrazione ha pienamente assolto attraverso il lungo iter tecnico-redazionale svolto e sempre fatta salva ogni più ampia prova contraria sull'adeguatezza funzionale dei siti**, tuttavia non pervenuta.

A chiosa della presente controdeduzione si segnala che il vincolo dei 75 metri non è stato apposto a tutti i siti che "generalmente" rivestano in astratto od in potenza le caratteristiche di sensibilità *de quibus*, ma solo quelli – tra tutti – giudicati meritevoli di particolare e puntuale tutela.

- 2) Le osservazioni all'art. 2, co. 4, sono accolte ed il comma emendato.
- 3) Le osservazioni agli artt. 3 e 3bis sono da rigettare in quanto il d.lgs. 259/2003 è pienamente vigente, ed anzi, è stato questi oggetto di modifica e/o integrazione ad opera della d.lgs. 207/2021 che ha recepito il nuovo CCE. L'art. 1 del citato decreto infatti recita come segue: "1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti (...)".
- 4) Le osservazioni all'art. 6, co. 1, 3 e 13, sono da rigettare: è pacifico che la ratio dell'art. 8, co. 6, l. 36/2001, sia quello attribuire la facoltà ai comuni di pianificare la localizzazione delle SRB sul territorio coerentemente con le esigenze di copertura di segnale dei Gestori. Ad ogni modo le indicazioni fornite dall'Ente nella cartografia allegata al piano sono da ritenersi preferenziali e non imperative: i siti indicati infatti godono del favore dell'amministrazione e debbono essere considerati pertanto "disponibili". Il regolamento non fa divieto di installare le antenne altrove, ma ha tentato di scongiurare tale ipotesi adottando un iter di redazione degli elaborati partecipato, aperto ed inclusivo, sicché ogni richiesta che dovesse pervenire, in contrasto con i piani di rete richiesti e la cartografia pedissequamente elaborata, dovrà essere accompagnata da congrua motivazione in ossequio ai principi di leale collaborazione.  
Tale – certamente non gravosa, né in assoluto ostativa – incombenza non inverte i rapporti di forza posti dalla normativa nazionale ed europea, ma mira a realizzare una sintesi armonica dei diversi interessi in gioco attraverso un procedimento auspicato anche dallo stesso legislatore nazionale all'art. 43, co. 3, d.lgs. 259/2003, il quale legittima esplicitamente iter volti alla formazione di accordi preventivi sulle localizzazioni. Ne consegue che l'attuazione di tale disposizione ammette la predisposizione di procedimenti preventivi tesi ad una pianificazione concordata della rete con gli enti territoriali, ed a questa norma qui si dà seguito.
- 5) Con riferimento alle perplessità espresse rispetto all'art. 6, co. 2, si precisa che alcuna informazione riservata sarà diffusa.
- 6) Le osservazioni all'art. 6, co. 4, sono accolte ed il comma emendato.
- 7) Le osservazioni all'art. 6, co. 5 - 7, sono rigettate in quanto il Gestore non può essere obbligato in automatico all'inoltro di relazioni tecniche non previste dalla legge. È

FACOLTÀ dell'Ente chiedere eventualmente motivazioni sul punto al solo fine di avviare un dialogo costruttivo tra le parti.

- 8)** Le osservazioni all'art. 6, co. 9 e 12, sono accolte ed il comma emendato.
- 9)** Con riferimento all'osservazione all'art. 7, co. 4, si ritiene quest'ultima parzialmente fondata e la disposizione emendata. Se è vero, infatti, che i procedimenti inerenti le infrastrutture di telefonia mobile sono generalmente esenti dall'applicazione delle norme in ambito edilizio, è altrettanto vero che non è illegittimo richiedere il rispetto delle relative disposizioni ove **eventualmente** necessario giacché richiesto in deroga dalla normativa nazionale e regionale, od anche giusta la consistenza delle opere accessorie fuori dai casi di cui all'art. 44, d.lgs. 259/2003. Quest'ultimo, infatti, ivi cita torri, tralicci e SRB pur non entrando nell'analitico dettaglio delle stesse. Inoltre, lo stesso decreto, laddove ha inteso escludere del tutto l'applicazione della normativa edilizia e urbanistica, lo ha fatto esplicitamente, come si può leggere al comma 4, art. 43, ove è stabilito che: "*Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica*", senza ivi citare l'infrastruttura per la telefonia mobile.
- 10)** Le osservazioni all'art. 9 sono rigettate atteso che è prerogativa assoluta dell'ente locale quella di provvedere all'attiva gestione del territorio, nonché alla tutela dell'ordine pubblico ai sensi del TUEL. Ne deriva che la comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, oltre a non essere un adempimento sensibilmente gravoso – ponendosi come mera replica di quello già previsto dalla LR, art. 2 – garantisce a quest'ultimo una cognizione effettiva, reale e aggiornata dello sviluppo della rete sul territorio a tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, anche al fine di meglio spiegare pro-futuro il potere autorizzatorio di cui agli artt. 44 e ss., d.lgs. 259/2003.

\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire da <b>INWIT S.p.A.</b> , si espone quanto segue.
--

- 11)** L'osservazione all'art. 3, co. 7, è puntuale, ma meritevole di rigetto, atteso che il comma in parola fa rimando "ai casi previsti dalla legge", la quale occorrerebbe si adeguasse esplicitamente al parere ministeriale normando il vuoto in argomento.
- 12)** Per le osservazioni all'art. 6 si precisa che i criteri di scelta e l'ordine di priorità proposto hanno lo scopo di RACCOMANDARE l'osservanza della gerarchia ivi articolata, la quale che si ripropone di guidare l'azione valutativa del Gestore. Il comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili ed ai successivi siti così come individuabili sulla base dei criteri di cui al regolamento, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, chiede di prevenire tale ipotesi attuando un dialogo proficuo nella fase di redazione/aggiornamento degli elaborati cartografici onde addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo. L'Ente chiede inoltre di motivare la proposta in deroga al piano sia perché quest'ultimo viene previamente sottoposto ai Gestori stessi, che hanno pertanto avuto facoltà di esprimersi su di esso, sia per riservarsi la facoltà di studiare, entro termini temporali ben precisi, proposte localizzative adeguate, alternative e soddisfacenti, ove necessario, il tutto nel rispetto – si ribadisce – dei principi di leale e proficua collaborazione.
- 13)** Per quanto concerne le osservazioni all'art. 9, si precisa che la richiesta de quo è già assolta per prassi dai Gestori, i quali periodicamente comunicano, unitamente alle aree di ricerca, anche le SRB già attive con relative coordinate e tecnologia attivata.
- 14)** Ogni altra osservazione non puntualmente contraddetta o accolta deve ritenersi assorbita nelle considerazioni sopra esposte.

\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire da **Linkem S.p.A.**, si espone quanto segue.

- 15)** Le osservazioni all'art. 3, co. 2, 6 e 7 sono accolte ed il comma emendato.
- 16)** Le osservazioni all'art. 3, co. 8, lett. L) sono accolte ed il comma emendato.
- 17)** Facendo seguito all'osservazione all'art. 3, co 8, si precisa che la documentazione minima è richiesta di regola ed è sovrapponibile a quella richiesta ex lege. Il richiedente, inoltre, può sempre nel caso motivare la mancata produzione di uno o più documenti alla luce della tipologia dell'intervento e della normativa coeva.
- 18)** Per le osservazioni all'art. 17 si chiarisce che:
- a. il Gestore è onerato di trasmettere i propri piani di rete **almeno** una volta l'anno entro il 30 novembre. Nulla vieta allo stesso di comunicare il piano di rete più volte l'anno essendo la norma funzionalizzata ad evitare l'eventualità opposta, ossia quella nella quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso;
  - b. il comune nel caso di specie non impone alcuna delocalizzazione né si arroga tale facoltà con effetti imperativi, ma si riserva la facoltà di poter avviare un dialogo costruttivo con i portatori di interesse al fine di valutare la fattibilità della delocalizzazione di impianti già precedentemente autorizzati.

\*\*\*

- 19)** Ogni altra osservazione non puntualmente contraddetta o accolta deve ritenersi assorbita nelle considerazioni sopra esposte.
-